

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSI DORIA, TORTORA, BUCCINI, CIPELLINI, ARFÈ e ALBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1972

#### Canone di affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1971-72

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 1972, n. 155, relativa alla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 11 febbraio 1971, n. 11: « Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », ha determinato una situazione di incertezza legislativa in materia, cui è indispensabile porre immediato, provvisorio rimedio. È indispensabile che ciò avvenga subito in considerazione del fatto che dal mese di agosto, particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole, viene a scadenza tradizionalmente l'annata agraria e gli affittuari sono tenuti alla corresponsione dei canoni.

Il Parlamento, alla ripresa dei suoi lavori, esaminerà certamente l'intera materia sulla base delle varie proposte di legge che la sentenza della Corte costituzionale inevitabilmente suggerirà. Nel rispetto delle decisioni della Corte spettano, infatti, al Parlamento le scelte politiche in questa come nelle altre materie.

Senza entrare nel merito delle future proposte di legge è, intanto, opportuno ricorda-

re che la sentenza della Corte ha esplicitamente riconosciuto, nella quarta dichiarazione finale, la legittimità delle disposizioni secondo le quali, « nella determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto, sono presi a base i redditi dominicali ».

Al fine, pertanto, di porre immediato rimedio al vuoto legislativo venutosi a creare, si ritiene che il Parlamento possa e debba, con procedura d'urgenza, approvare unanime il disegno di legge che abbiamo qui l'onore di presentare. Nell'unico articolo di cui si compone esso, infatti, senza nulla pregiudicare, stabilisce che, per l'annata in corso, il canone di affitto dei fondi rustici sia determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto, e che gli eventuali conguagli conseguenti alle future tabelle dell'equo canone in base a norme che il Parlamento fisserà in sede di revisione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, siano rinviati agli anni successivi.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In attesa della promulgazione di nuove norme in materia, per l'annata agraria 1971-72 il canone di affitto dei fondi rustici è determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto. Gli eventuali conguagli conseguenti alla revisione delle norme della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e alla loro applicazione saranno corrisposti, con criteri da determinare, negli anni successivi.